



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASSA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. FRANCESCA GALLONI
VIA FERMI N. 19
54100 MASSA
MS

Avv. FRANCESCO PAPANDREA
VIA FULCIERI PAULUCCI DÈ CALBOLI 54
00195 ROMA
RM

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1046/2018** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **BASSIONI ALFREDO**

Depositata Sentenza Numero: **196/2022** in data : **08/09/2022**

Repertorio N. 193/2022

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

~~FRANCESCO GALLONI~~

Difeso da:

FRANCESCA GALLONI

Convenuto Principale

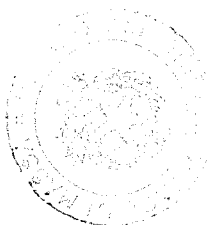
FASTWEB SPA

Difeso da:

FRANCESCO PAPANDREA

vedi P.Q.M. allegato

Massa 08/09/2022



Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli
IL CANCELLIERE

Sentenza N° 196/22
Fascicolo N° 1046/18
Repert. N° 193/22
Cron. N° 1139/
2022



GIUDICE DI PACE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Avv. Alfredo Bassioni, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 05.12.2018, al n. 1046/2018 di R.G., promossa da:

~~DELLA CAUSA~~ residente in Massa, ~~via di G. M. B.~~,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca galloni ed elettivamente domiciliato presso il di lei
studio in Massa, Via E. Fermi, 19

ATTORE

CONTRO

FASTWEB S.P.A. (P.I. 12878470157), in persona del legale rappresentante pro tempore,
corrente in Milano, Via Caracciolo, 51 rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Valerio Stanisci e dalla avv. Francesco Papandrea ed elettivamente
domiciliata presso il di loro studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 54

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni

Data di assegnazione a sentenza: 21.12.2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte Attrice ~~DELLA CAUSA~~: "Previo accertamento dell'illegittimità, contrarietà a regole contrattuali, regole di correttezza e buona fede, e grave inadempimento della società convenuta, meglio descritte in premesse, condannarsi la stessa a corrispondere a favore del comparante, gli importi da stornare di cui alle fatture indicate in premesse nonchè al risarcimento di tutti i danni e disagi subiti a seguito dei fatti sopra descritti, nella somma totale che in via equitativa si quantifica in €. 2500. Con condanna di controparte alla refusione delle competenze, diritti e onorari del presente giudizio. Con ogni e più ampia riserva."

Parte convenuta Fastweb S.p.a.: *Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda per omesso rituale esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge n. 249 del 31.07.1997, istitutiva della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Nel merito, rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui alla premessa del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari"*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato in data 19/10/2018 il signor ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio Fastweb spa al fine di sentì accogliere le conclusioni come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la Fastweb S.p.a. contestando la domanda attorea in via preliminare contestando l'improcedibilità della stessa per omesso obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione e nel merito perchè infondata.

Alla successiva udienza del 18/3.2019 il procuratore di parte attrice contestava l'eccezione preliminare di parte convenuta facendo anche riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26913/2018 la quale ha riconosciuto come il Corecom non abbia la competenza esclusiva per l'esperimento del tentativo di conciliazione potendo il consumatore rivolgersi anche ad altro organismo.

Alla successiva udienza ex art. 320 questo Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice con la propria memoria istruttoria, prova che veniva espletata alla successiva udienza del 17/2/2020.

All'esito dell'espletamento della prova, questo Giudice fissava l'udienza del 9/9/20020 per pc e discussione concedendo alle parti termine sino all'udienza per il deposito delle note conclusive.

La causa veniva poi rinviata alla udienza del 21.12.2020 per la spedizione a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor ~~XXXXX~~ risultava essere titolare dell'utenza di telefonia fissa con numerazione ~~0335/010004~~ attiva con Fastweb Spa con codice cliente ~~121004~~ quando, improvvisamente, in data 19/02/2018 il telefono dell'odierno attore cessava di funzionare a causa di un presumibile guasto tecnico che impediva l'utilizzo sia della linea telefonica che di Internet.

Parte attrice provvedeva a contattare immediatamente Fastweb che, a seguito della segnalazione, inviava un tecnico in loco che però non era in grado di riattivare la linea ed era costretto a richiedere l'intervento dei tecnici della Telecom i quali appuravano con l'apposita strumentazione come l'utenza de quo non risultasse "in linea".

Il problema non veniva quindi risolto ed il Sig. ~~XXXXX~~ era costretto a contattare reiteratamente parte convenuta per segnalare il mancato funzionamento sentendosi ripetere sempre che per

Fastweb risultava ripristinato il regolare funzionamento dell'utenza telefonica in oggetto- cosa tuttavia che parte attrice riteneva assolutamente non veritiera.

Perdurando il disservizio, parte attrice si rivolgeva alla Confconsumatori di Massa-Carrara che in data 12/04/2018 inviava formale contestazione a Fastweb contestando il protrarsi ininterrotto del guasto e chiedendo l'immediato ripristino del regolare funzionamento dell'utenza de quo e l'annullamento delle fatture successive al 19/02/2018, per mancata prestazione del servizio, oltre al risarcimento dei danni patiti dal proprio associato (cfr. doc. n. 1 di parte attrice)

Fastweb rispondeva con propria mail del 10/05/18 ancora una volta riferendo che, contrariamente alla situazione reale, servizi Voce e Dati attivi sul contratto del Sig. ~~_____~~ risultavano *"correttamente funzionanti e regolarmente utilizzati"* nonostante invero l'odierno attore non fosse più stato in grado di utilizzare la propria utenza da oltre tre mesi, riconoscendo, inoltre, allo stesso un indennizzo di € 85,00 (cfr. doc. n. 2 di parte attrice).

A seguito di ulteriori contestazioni da parte di Confconsumatori, finalmente solo in data 31/5/2018 Fastweb risolveva il guasto riconoscendo al ~~_____~~ un indennizzo di €. 20,00 e lo storno dalle fatture medio tempore emesse degli importi dei canoni di abbonamento relativi alla rete fissa (cfr. doc. n. 5).

La successiva procedura conciliativa obbligatoriamente prevista ex lege, esperita dinnanzi alla Camera di Commercio di Lucca, dava esito negativo per la mancata adesione di Fastweb e pertanto l'odierno attore introduceva il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni e disagi subiti a seguito dell'illegittimo comportamento della odierna convenuta (cfr. doc. n. 6 di parte attrice).

Sulla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, si fa osservare quanto di seguito.

La eccezione va rigettata in quanto risulta documentalmente provato l'avvenuto e corretto adempimento da parte del signor ~~_____~~.

Risulta infatti depositato (cfr. doc. n. 6 di parte attrice) la documentazione avente ad oggetto la domanda di conciliazione ex lege prevista in materia di controversie fra utenti e società di telecomunicazioni, nonché il verbale negativo, stante la mancata adesione della odierna convenuta, conciliazione eseguita secondo il dettato normativo ("Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. [Testo consolidato con le modifiche apportate con delibera n. 597/11/CONS, delibera n. 479/09/CONS, delibera n. 95/08/CONS e delibera n. 502/08/CONS] che espressamente prevede che il tentativo di conciliazione può essere, a scelta del consumatore, svolto o presso il Corecom ovvero dinanzi agli organismi di

risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 13.

Detto articolo 13 prevede infatti testualmente che in alternativa alla procedura conciliativa dinanzi al Co.re.com, gli interessati hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in via telematica, dinanzi alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l'Autorità.

Allo stesso fine, l'utente ha altresì la facoltà di rivolgersi agli organismi istituiti con accordi tra gli operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, purché detti organismi operino nel rispetto dei principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione n. 2001/310/CE.

Appare pertanto evidente che, da tutto quanto sopra, ne consegue che spetta al consumatore autonomamente la scelta di svolgere la procedura di conciliazione presso l'organismo che ritiene più opportuno, ossia o presso il Corecom, o presso la Camera di Commercio o anche mediante gli organismi istituiti dagli operatori con le associazioni dei consumatori.

Ciò ha peraltro trovato recente conferma nella sentenza n. 26913/2018 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha espressamente riconosciuto che *“La mediazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni può essere esperita anche presso organismi diversi dai Corecom non avendo quest'ultimo competenza esclusiva”*.

In particolare riconosce detta sentenza che *“ Il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba necessariamente svolgersi innanzi agli organismi Corecom, di recente istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via alternativa, presso le Camere di Commercio o altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2001-310-CE.”*.

Sia la documentazione in atti che le prove espletate hanno dato piena conferma della sussistenza del grave e reiterato inadempimento posto in essere da parte convenuta, con la conseguente causazione di disagi e danni che ne sono derivati all'attore.

Per quanto concerne la documentazione si rileva come già questa sarebbe stata sufficiente per disporre l'accoglimento della domanda attorea; basti all'uopo esaminare i documenti n.4 e 5 del fascicolo di parte attrice aventi ad oggetto le mail inviate da Fastweb dalle quali si può rilevare come il guasto alla linea telefonica dell'utenza del signor **Dezani** e di conseguenza anche dei servizi internet, sia una circostanza non contestata da controparte e che anzi trova proprio conferma in detti documenti.

Altro dato non confutabile e reale riguarda la circostanza del protrarsi di detto disservizio per

oltre tre mesi, nella più totale inerzia della convenuta alla quale invero risultava che tutto fosse risolto mentre in realtà non lo era affatto; a dimostrazione di ciò si rileva infatti che la stessa Fastweb conferma che dopo un primo vano intervento da parte dei tecnici di Fastweb, è stato necessario anche un intervento dei tecnici Telecom che comunque non riuscivano a risolvere la situazione.

Tali circostanze sono altresì provate non solo dalle stesse mail di controparte, ma anche nello storno dalla stessa effettuato a favore del signor ~~Beni~~ relativamente alle fatture di febbraio e maggio 2018. (cfr. doc. n. 4.5 di parte attrice).

Al quadro probatorio documentale si va ad integrare l'espletata prova per testi, escussi all'udienza del 17/2/2020, ~~Fabio Benini e Maria Carmela~~ i quali hanno confermato tutte le circostanze sopra riferite e meglio precisate nella memoria istruttoria ex art. 320 in atti.

In particolare entrambi i testi hanno confermato la circostanza, rispondendo ai primi capitoli, che la linea internet e la linea fissa del signor ~~Benini~~ non funzionava dal mese di febbraio 2018, confermando gli stessi che hanno constatato di persona la circostanza – la teste ~~Benini~~ sul cap. 1 “ *Lo so perchè quando vado a casa dei miei genitori utilizzo anche io la linea internet e in quel periodo stavo organizzando il matrimonio ed avevo dato il numero di telefono dei miei genitori a degli invitati e anche ai fornitori, compreso ai ristoratori*”.

La stessa teste conferma anche la circostanza relativa alla innumerevoli telefonate effettuate a Fastweb da parte dei suoi genitori per risolvere la problematica “ *Confermo la circostanza in quanto spesso ero a casa loro e li vedevo che chiamavano continuamente il servizio di assistenza Fastweb*”.

La stessa conferma anche la circostanza che la linea continuava a non essere funzionante, mentre Fastweb diceva che per loro era tutto a posto “ *Ero presente all'episodio, era tardo pomeriggio verso le 8 di sera (capitolo 7).*

La stessa infine conferma un'altra circostanza importante, ossia che la linea, non funzionante dal mese di febbraio 2018, ritornava funzionante solo in data 31 maggio (*Cap. 14*, circostanza questa confermata anche dall'altro teste ~~Maria Carmela~~ il quale riferisce che , rispondendo sempre al capitolo 14 relativo alla riattivazione della linea in data 31/5 che “ *Provai a telefonare e c'era la linea*”.

Infine rispondendo al capitolo 18 (“Vero che il signor ~~Benini~~ che aveva lasciato sia ai fornitori che a coloro che si occupavano dell'organizzazione del matrimonio e agli invitati, il proprio numero di telefono?), la stessa conferma anche questa circostanza riferendo: “*Si è vero. Preciso che mio babbo ha anche un numero di cellulare, ma agli invitati fu dato il numero di casa di mio babbo in quanto lo stesso era ancora funzionante.*”

Lo stesso teste ~~Giovanni~~ conferma tutte le circostanze e in particolare rispondendo

anch'esso al capitolo 7 “ *E' vero, mi riferì la circostanza mia suocera. In più di una occasione provavo a chiamare ma non partiva proprio la telefonata*”

Alla luce quindi delle risultanze probatorie appare inequivocabile sia la sussistenza del grave disservizio posto in essere da controparte che non risolvendo dal mese di febbraio al mese di maggio 2018 il guasto relativo alla linea telefonica e servizio internet del signor ~~XXXX~~ si è resa gravemente inadempiente agli obblighi su di essa posti in essere .

E' del tutto evidente inoltre la sussistenza di un grave disagio conseguente derivato a parte attrice in quanto, oltre al disagio e danno in sé che ormai la consolidata giurisprudenza riconosce sussistere nel caso di mancanza di linea telefonica e servizio internet in una casa, nel caso de quo sussiste anche l'ulteriore danno rappresentato dalla circostanza che proprio in quel periodo si stava organizzando il matrimonio della figlia e pertanto proprio l'utenza fissa del signor ~~XXXX~~ era stata lasciata come riferimento sia ai fornitori che agli invitati che al ristoratore, come dichiarato in sede testimoniale proprio dalla figlia.

Emerge quindi chiara la grave ed esclusiva responsabilità di Fastweb per aver lasciato l'odierno attore privo della linea telefonica e della possibilità di utilizzare Internet per oltre 3 mesi causando gravi disagi allo stesso e ai suoi familiari.

Appare pertanto incontestabile l'inadempienza contrattuale dell'odierna convenuta per non aver assicurato il normale e persistente funzionamento della linea telefonica e, soprattutto per non aver posto in essere alcuna attività finalizzata al ripristino del corretto funzionamento della linea e di internet per oltre tre mesi.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni e dei disagi, sul punto si evidenzia come due recenti sentenze del Gdp di Grosseto (n. 952/18 e 10/2018) e una del Giudice di Pace di Rieti n. 283/18, hanno riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni esistenziali in casi analoghi al presente.

In particolare la sentenza n. 10/2018 riconosce tale danno in un caso di mancanza di linea telefonica protrattasi “ per diversi giorni” e ciò “ *In conseguenza del disagio subito con riflessi nella propria sfera relazionale, di fatto pregiudicando la sua immagine sociale, la sua capacità di relazione per provvedere alle proprie necessità di vita quotidiana*”. “*L'esistenza di tale danno- prosegue la sentenza- è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo, suscettibile di valutazione in via equitativa atteso che può ritenersi in re ipsa*”.

Con la sentenza n. 952/18 del Giudice di Pace di Grosseto, in un caso analogo al presente, il consumatore si è visto riconoscere i danni patrimoniali e non patrimoniali chiesti in atto di citazione per la soppressione della sua utenza telefonica per oltre 7 mesi e la perdita del numero di telefono.

“*Orbene - prosegue infatti detta sentenza Gdp Grosseto 10/2018- taluni eventi, secondo il*

comune sentire, comportano inevitabilmente, una modificazione peggiorativa dell'integrità della sfera affettiva e come tali possono essere valutati come essi stessi elementi di danno". "In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento - come nel caso di specie (ndr.) - non va fornita alcuna prova della lesione conseguita dall'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale, individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi". "In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il mancato funzionamento del proprio numero telefonico) il danno è in re ipsa".

Si tratta- prosegue detta sentenza - di valutazione che non possono essere ignote al Giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, Cassazione 10750/2001, Cass. 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti sulla realtà sociale).

Infatti, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 c.c.

E' infatti ormai pacificamente riconosciuta la sussistenza di tale tipologia di danno esistenziale che trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione.

In forza di ciò , con la sua applicazione al caso di specie, appare equa la corresponsione della somma di €. 2.500 richiesta in atti sia a titolo di risarcimento dei danni e disagi, nel caso de quo acuiti dalla circostanza che si trattava proprio di disservizio accaduto durante l'organizzazione di un matrimonio, con tutte le incombenze e necessità di contatti, incontri e appuntamenti che, in questo caso, devono essere tenuti, sia per il mancato indennizzo e storno delle fatture relative al medesimo periodo.

Le spese processuali seguano la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente provvedendo, contrariis reictis, accertato e dichiarato cha parte convenuta va debitrice nei confronti di parte attrice per le causali di cui alla parte motiva, condanna la società Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.500,00 oltre a interessi e rivalutazioni dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (19.10.2018) al saldo.

Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi ~~€ 2.500,00~~, di cui € ~~2.500,00~~ per fase di

studio, € ~~240,00~~ per fase introduttiva, € ~~240,00~~ per fase istruttoria, € ~~405,00~~ per fase decisionale, € ~~200,00~~ per spese; oltre a spese generali, iva e cnap come per legge.

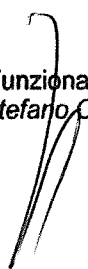
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Massa, 21.12.2020


Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli


IL GIUDICE DI PACE
Avv. Alfredo Bassioni


IL
8 SET. 2022


Il Funzionario
Dott. Stefano Crudeli

